

Sentenza: 26 gennaio 2016, n. 37 – (data di deposito 25 febbraio 2016)

Materia: pubblico impiego

Parametri invocati: articoli 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: articoli 2 e 4 della legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47 (Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Esito: - illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47 (Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147);

- manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della medesima legge della Regione Puglia n. 47 del 2014

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi: il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso in via principale contro gli articoli 2 e 4 della legge della Regione Puglia 14 novembre 2014, n. 47 (Norme in materia di organizzazione, riduzione della dotazione organica e della spesa del personale e attuazione del comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147), lamentando la violazione degli articoli 3, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione.

Secondo il ricorrente, l'articolo 2 della legge regionale impugnata – nel prevedere l'avvio di procedure di stabilizzazione per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che abbia maturato, entro la data del 31 dicembre 2015, i requisiti di cui al comma 529 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e che risulti in servizio alla data di entrata in vigore della legge – si porrebbe in contrasto con la disposizione statale di cui è attuazione, poiché amplia la sfera dei destinatari.

Per gli stessi motivi viene impugnato l'articolo 4 della stessa legge regionale, secondo cui le discipline previste per la stabilizzazione del personale regionale debbono intendersi «*quali principi applicabili alle agenzie regionali, agli enti, all'Autorità di bacino e alle società in house della Regione Puglia*», poiché estendendo agli organismi appena indicati i principi dettati dalla norma statale esclusivamente per il personale regionale, si porrebbe in contrasto con il richiamato comma 529 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 e, perciò, violando l'articolo. 117, terzo comma, oltre che gli articoli 3 e 97 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale relativa all'articolo 2 della legge regionale impugnata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per carenza di motivazione. Secondo la Corte, dal ricorso, prospettato in termini sostanzialmente “auto-dimostrativi”, non emerge alcuna specifica e congrua indicazione circa le ragioni per le quali la disposizione impugnata eccederebbe, in contrasto con i parametri costituzionali evocati, dai limiti tracciati dal comma 529 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

È, invece, fondata la questione relativa all'articolo 4, poiché la possibilità di applicare le procedure di stabilizzazione, oltre che al personale regionale, anche a quello delle agenzie regionali, degli enti, dell'Autorità di bacino e delle società in house della Regione Puglia, amplia la platea dei fruitori che la disciplina statale di principio ha, invece, esclusivamente riferito all'apparato amministrativo delle Regioni ed al relativo personale. Di conseguenza l'articolo 4 viene dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, restando assorbiti i motivi di ricorso riferiti ad ulteriori parametri.